

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 605)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**  
(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1959

Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 novembre 1954, n. 1170, con la quale è stato istituito il ruolo degli insegnanti in soprannumero nelle scuole elementari, reca nell'articolo 2 una nuova disciplina dei concorsi magistrali. In particolare, per effetto della norma suddetta, i Provveditori agli studi debbono indire, ogni biennio, concorsi unici ai posti del ruolo in soprannumero, e ai posti del ruolo previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499 (ruolo normale).

Con ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958, i Provveditori agli studi sono stati autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione (ai sensi del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237) a bandire, nelle rispettive Province, il concorso magistrale per i posti del ruolo normale e del ruolo in soprannumero che risultassero organicamente vacanti alla data del 10 novembre 1958, e che fossero conferibili per con-

corso, ossia: a) per tutti i posti vacanti del ruolo in soprannumero; b) per i posti del ruolo normale rimasti eventualmente vacanti nei Comuni non capoluoghi di provincia dopo le immissioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170; c) per i posti di ruolo normale vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, accantonati ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550.

Il presente disegno di legge tende a modificare la consistenza dei posti conferiti al concorso, aumentandone il numero in relazione ai posti che risulteranno vacanti all'atto della nomina dei vincitori (1° ottobre 1959) nonchè ad attenuare la sproporzione fra il numero dei candidati e quello delle candidate in rapporto al numero dei posti rispettivamente attribuibili (in ragione del tipo) agli uni e alle altre.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 prevede, pertanto, che vengano conferiti ai vincitori del concorso magistrale, indetto il 10 novembre 1958, i posti vacanti al 1° ottobre 1959, sia quelli del ruolo in soprannumero che quelli del ruolo normale esistenti in Comuni capoluoghi di provincia, sempre beninteso, per questi ultimi, nel limite di un terzo dei posti complessivamente vacanti, in ottemperanza al disposto della legge 29 giugno 1951, n. 550.

In tal modo, viene ad essere soddisfatta una duplice esigenza: 1) la totale normalizzazione della situazione scolastica al 1° ottobre 1959, data d'inizio dell'anno scolastico e di assunzione in ruolo dei vincitori del concorso; 2) una sia pur parziale riduzione dell'inconveniente costituito dalla esiguità dei posti di tipo femminile e misto messi a concorso in relazione al numero rilevantissimo delle candidate.

Per quanto attiene al primo punto, giova notare che, in mancanza del disposto dell'articolo 1 del presente disegno di legge, i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1959 rimarrebbero scoperti per ancora due anni, in quanto il concorso magistrale viene bandito, come s'è detto, ogni biennio. Da ciò conseguirebbe un evidente nocumento al normale funzionamento della scuola, mentre non si potrebbe evitare l'adozione di soluzioni di ripiego, quali il ricorso a personale non di ruolo (incaricati e supplenti), che non consentono di attuare la pur necessaria continuità didattica e l'utilizzazione di personale selezionato mediante la normale procedura dei concorsi per esami e titoli.

Per quanto attiene al secondo punto, si deve rilevare che considerevole è risultato il fenomeno della sproporzione fra i posti attribuibili (in ragione del tipo) alle candidate e il numero di queste ultime.

Su scala nazionale, infatti, dei 112.167 partecipanti alla prova scritta del concorso, i 4/5 sono costituiti da donne, mentre soltanto 1.310 sono i posti di tipo femminile e 3.335 i posti di tipo misto.

Se si considera, poi, che ai posti di tipo misto possono concorrere sia i maestri che le maestre e che ai maestri sono riservati 3.962 posti di tipo maschile, risultano evi-

denti da un lato, l'esiguità del numero dei posti conferibili alle candidate, dall'altro una situazione di netto svantaggio in cui le candidate vengono a trovarsi nei confronti dei candidati. L'origine di tale situazione va individuata negli effetti conseguenti alla applicazione della legge 6 luglio 1956, n. 717, la quale, con l'articolo 3, stabilì che le graduatorie dei concorsi speciali riservati, indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, avessero, dopo le assunzioni dei vincitori, efficacia triennale e che, pertanto, gli idonei dei suddetti concorsi fossero assunti in ruolo in tutti i posti del ruolo in soprannumero risultanti vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-1958, 1958-59.

Col 1° ottobre 1958 la suddetta norma ha cessato, quindi, di avere efficacia; ma, mentre le graduatorie degli idonei maschi si esaurirono in quasi tutte le provincie, prima ancora di tale data, lasciando in tal modo disponibile per l'attuale concorso un discreto contingente di posti, le graduatorie delle idonee, ben più consistenti numericamente, furono operanti nella quasi totalità delle provincie per l'intero triennio, sicchè è stato possibile attribuire all'attuale concorso solo un esiguo numero (681) di posti di tipo femminile del ruolo in soprannumero (gli altri posti di tipo femminile — 628 — messi a concorso sono del ruolo normale).

Col 1° ottobre 1959 i posti di tipo maschile e di tipo femminile che risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero dovrebbero, invece, riflettere la effettiva situazione organica della scuola e, pertanto, non dovrebbero presentare differenze numeriche sensibili.

Si attenuerebbe, in tal modo, la situazione di svantaggio delle concorrenti, di cui prima si è fatto cenno, e, in generale, si realizzerebbe una migliore proporzione fra concorrenti e posti disponibili.

Giova, infine, notare che il conferimento ai candidati risultati idonei di posti che risultino disponibili dopo la data del bando di concorso non costituisce una radicale innovazione al vigente ordinamento riguardante gli impiegati dello Stato. Dispone, in-

fatti, l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (che, peraltro, non trova applicazione nei confronti degli insegnanti elementari): « È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso ».

Ad attenuare ulteriormente gli inconvenienti connessi alla sproporzione esistente fra il numero dei candidati e delle candidate in relazione al numero dei posti agli uni e alle altre attribuibili, in ragione del tipo, tende anche l'articolo 2 del presente disegno di legge, il quale stabilisce che, in derogà alle vigenti norme in materia, i posti di tipo maschile messi a concorso, che non potessero essere coperti per mancanza di vincitori di sesso maschile, saranno considerati di tipo misto e saranno, quindi, confe-

riti alle concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

L'ipotesi contemplata nell'articolo 2, se non può, secondo le previsioni, essere generalizzata, si potrà, tuttavia, realizzare, con un discreto grado di probabilità, in alcune provincie che presentano un limitato numero di concorrenti maschi di contro a un contingente di posti di tipo maschile piuttosto notevole.

È evidente, peraltro, che la norma non può, in ogni caso, arrecare danno ai concorrenti maschi, in quanto essa si riferisce esclusivamente all'ipotesi che il numero dei concorrenti maschi vincitori sia inferiore al numero dei posti di tipo maschile messi a concorso, mentre essa consente di attenuare, come si è già detto, la situazione di svantaggio in cui vengono a trovarsi le concorrenti in relazione all'esiguo numero dei posti di tipo femminile messi a concorso.

Il presente progetto di legge non comporta alcun onere per il bilancio in quanto concerne la utilizzazione di posti di organico già esistenti e che, in ogni caso, dovrebbero essere coperti mediante concorsi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, numero 2580/69.

I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Saranno, inoltre, assegnati ai vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo i posti del ruolo in soprannumero che risulteranno vacanti per il passaggio in data 1° ottobre 1959 degli insegnanti soprannumerari nel ruolo previsto dal decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, ivi compresi quelli che si renderanno vacanti nel ruolo in soprannumero in seguito al passaggio d'insegnanti del ruolo stesso nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499.

**Art. 2.**

Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 o da attribuire al concorso stesso per effetto del medesimo articolo 1 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge.